CAMERA DEI DEPUTATI N. 1771

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Presentata il 1° dicembre 1959

Aggiornamento delle norme regolatrici dell'imposta di valore locativo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da più parti è stata richiamata la mia attenzione sulla necessità di provvedere ad un aggiornamento delle norme di finanza locale in materia di imposta di valore locativo.

Sembra ora anche a me che tale necessità sussista.

Tenuto, infatti, presente:

1°) che la legge n. 703 del 2 luglio 1952, rispetto al 1931, aggiorna le imposte, aumentandole da 40 a 60 volte, ma non menziona quella di valore locativo;

2°) che gli Enti locali, riferendosi ai canoni della tabella, di cui all'articolo 101 del regio decreto-legge n. 1175 del 14 settembre 1931, applicano costantemente l'aliquota massima maggiorata fino al 10,8 per cento (oltre il 16,2 per cento di supercontribuzione) sui fitti correnti, per cui né gradualità, né progressività (garantite dall'articolo 106 del detto regio decreto-legge n. 1175) vengono rispettate, mentre non concedono che lire 100 in detrazione per ogni figlio minore a carico (ultimo capoverso dell'articolo 20 del regio decreto-legge n. 1542 del 21 agosto 1937) e negano analogia ad altre imposte (di famiglia, complementare, sul reddito), per cui, in definitiva, l'imposta di valore locativo talora è elevata fino a 700 volte il limite del 1938;

3°) che le prospettive esposte in occasione di un'intervista dal Ministro delle finanze nel 1957, vistosamente riportate dalla stampa (*Il Messaggero* del 25 dicembre 1957), non hanno avuto alcun seguito;

4°) che altra stampa qualificata (*Il Globo* del 13 febbraio 1959) ha riportato e commentato sfavorevolmente l'anacronismo;

5°) che l'indice di svalutazione della moneta e il corrispondente aumento dei fitti è nel rapporto di 1 : 70 dal 1938 ad oggi non vi è chi non veda come l'aggiornamento sia urgente ed indifferibile.

Di qui la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

ART. 2.

L'ultimo capoverso dell'articolo 20 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La riduzione non può superare, in ogni caso, lire 7.000 di imposta per ogni figlio a carico ».

ALLEGATO.

Tabella delle aliquote dell'imposta del valore locativo per classi di comuni.

CLASSI DEI COMUNI (articolo 11 del regio decreto-legge 14 ottobre 1931, n. 1175)	1ª categoria aliquota 5 per cento fino a lire	2ª categoria aliquota 6 per cento fino a lire	3ª categoria aliquota 7 per cento fino a lire	4ª categoria aliquota 8 per cento fino a lire	5ª categoria aliquota 9 per cento fino a lire
A	700.000	1.400.000	2.800.000	5.600.000	5.600.000
B	560.000	1.120.000	2.240.000	4.480.000	4.480.000
C	490.000	980.000	1.960.000	3.920.000	3.920.000
D	350.000	700.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000
E	280.000	560.000	1.120.000	2.240.000	2.240.000
F	210.000	420.000	840.000	1.680.000	1.680.000
G	140.000	280.000	560.000	1.120.000	1.120.000
H	105.000	210.000	420.000	840.000	840.000
I	70.000	140.000	280.000	560.000	560.000